Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 20 aprile 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1976, n. **1053**.
Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile . . . . Pag. 2743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976.
Nomina del rappresentante del Governo nella regione sarda . . . . Pag. 2750

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.
Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Nuova Immi, in Pavia, stabilimento di Copiano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale . . . . Pag. 2750

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.
Riconoscimento nei confronti della S.p.a. CGS Istrumenti di misura, con sede e stabilimento in Monza, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale . . . . Pag. 2750

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1977.
Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Irt-Firt, stabilimento di Milano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale . . . . Pag. 2751

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.
Riconoscimento nei confronti della ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena e Valdobbiadene, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Pag. 2751

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Supertec S.p.a., stabilimento di Leinì . . . . Pag. 2752

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.
Istituzione di un vice consolato di seconda categoria in Dubai (Emirati arabi uniti) . . . . Pag. 2752

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.
Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale in Genova . . . . Pag. 2752

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.
Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone . . . . Pag. 2753

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tredici-Geri, in Abbiategrasso . . . . Pag. 2753

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1977.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega international, in Faenza . . . Pag. 2754

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, in Mordano, stabilimento in Sassuolo . . Pag. 2754

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, in Roma . . . . . Pag. 2755

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo . . . . Pag. 2755

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattro-Geri, in San Giorgio a Cremano . . . . Pag. 2755

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Forgialluminio Piave, in Pedavena . . . . Pag. 2756

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Superga, in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano . . . . . Pag. 2756

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate, in Vibo Valentia Marina . . . . . . Pag. 2756

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Torino . . . . Pag. 2757

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italcommerce S.p.a., in Reggio Emilia . . . . Pag. 2757

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Sostituzione di un componente e del segretario del comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura . . Pag. 2758

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VIII Technedil - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per l'edilizia sociale e le opere pubbliche », in Napoli . . Pag. 2758

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XX Fiera internazionale della casa », in Napoli . . . . Pag. 2759

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVIII Fiera di Messina - Campionaria internazionale » . . . . . . Pag. 2759

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.

Proroga del termine di entrata in vigore del decreto ministeriale 21 marzo 1977 recante modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico . . . . Pag. 2759

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'accordo di consolidamento tra la Repubblica italiana e il Consiglio esecutivo della Repubblica dello Zaire, firmato a Roma il 5 marzo 1977 . . Pag. 2760

Entrata in vigore della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973 . . . . . . Pag. 2760

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973 . . . Pag. 2760

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tecnica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica unita di Tanzania, con protocollo addizionale, firmato a Dar es Salaam il 7 febbraio 1977 . . . Pag. 2760

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1976-77 . . Pag. 2760

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Piano per lo sviluppo della agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % Garantite dallo Stato serie speciale B. Pag. 2760

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa . . . . Pag. 2761

Ministero dell'interno: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione civile dello interno . . . . Pag. 2763

Ministero della sanità:

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia - sessione anno 1975 . . . . . . Pag. 2763

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia - sessione anno 1975 . . . . . . Pag. 2764

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria - sessione anno 1975 . . . . Pag. 2764

Ospedale « N. Giannettasio » di Rossano: Concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . Pag. 2764

Ospedali civili riuniti di Sciacca: Concorso ad un posto di primario radiologo . . . . Pag. 2764

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 106 DEL 20 APRILE 1977:

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari provinciali, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1977.

(3733)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari comunali, aventi la qualifica di segretario generale di 1ª e 2ª classe, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1977.

(3734)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 106 DEL 20 APRILE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1977. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni (Prestito L. 50.000.000) sorteggiate il 24 marzo 1977. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni (Prestito L. 100.000.000) sorteggiate il 24 marzo 1977. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni (Prestito L. 24.000.000) sorteggiate il 24 marzo 1977. — **Immobiliare Procida 3, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1977. — **Immobiliare Elleci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1977. — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni (Prestito obbligazionario 1960-85 - 5,50 per cento) sorteggiate il 24 marzo 1977. — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni (Prestito obbligazionario 1956-81 - 6,50%) sorteggiate il 24 marzo 1977. — **Cavarzere produzioni industriali, società per azioni, in Cavarzere:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1977. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni (Prestito obbligazionario ENI 7 % 1972-92) sorteggiate il 6 aprile 1977. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni (Prestiti ENI 1964 6 % - ENI 1964 6 % II - III Quota) sorteggiate il 6 aprile 1977. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni (Prestito obbligazionario ENI 7 % 1973-93) sorteggiate il 6 aprile 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1976, n. **1053.**

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250 e successive modificazioni, che approva le tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Attesa la necessità di apportare alcune modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio locale marittimo di Arbatax viene elevato a circondario marittimo ed assume la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Arbatax.

Art. 2.

I limiti territoriali del circondario marittimo di Cagliari, in conseguenza della modificazione di cui allo art. 1, sono variati in conformità alla tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro.

Art. 3.

L'ufficio locale marittimo di Gela viene elevato a circondario marittimo ed assume la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Gela.

Art. 4.

I limiti territoriali del circondario marittimo di Licata, in conseguenza della modificazione di cui allo art. 3, sono variati in conformità alla tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro.

Art. 5.

La delegazione di spiaggia di Porto Civitanova del compartimento marittimo di Ancona viene elevata ad ufficio locale marittimo.

Art. 6.

Nell'ambito del compartimento marittimo di Gallipoli è istituita la delegazione di spiaggia di 2ª classe di Torre S. Giovanni d'Ugento.

Art. 7.

Le delegazioni di spiaggia di Scaletta Zanclea e di Nizza Sicilia del compartimento marittimo di Messina sono soppresse.

Art. 8.

Nell'ambito del compartimento marittimo di Messina è istituita la delegazione di spiaggia di 3ª classe di Alì Terme.

Art. 9.

Nell'ambito del compartimento marittimo di Rimini è istituita la delegazione di spiaggia di 1ª classe di Misano Adriatico.

Art. 10.

Le delegazioni di spiaggia di Sturla, del compartimento marittimo di Genova, di Scario e di Agnone Cilento, del compartimento marittimo di Salerno, di Caronia Marina e di Rinella, del compartimento marittimo di Messina, di Viserba, del compartimento marittimo di Rimini, sono soppresse.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FABBRI — BONIFACIO — LATTANZIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 39

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE

Capitanerie di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		Direzione marittima di Genova			
Imperia (1)	San Remo	Dal confine con la Francia ad Arma di Taggia inclusa		Ventimiglia Bordighera Ospedaletti Arma di Taggia	Imperia Cuneo
		Da Arma di Taggia esclusa a Cervo inclusa		Riva Santo Stefano - Diano Marina	
Savona (2)		Da Cervo escluso a Varazze incluso	Alassio Varazze	Andora Laigueglia Albenga Ceriale Loano Pietra Ligure Finale Ligure Noli Spotorno Albissola Marina Celle Ligure	Savona Alessandria Asti Torino Aosta
Genova		Da Varazze escluso a Camogli incluso	Camogli	Cogoleto Arenzano Voltri Prà Pegli Quinto Nervi Bogliasco Pieve Sori Recco	Genova Piacenza Pavia Milano Como Sondrio Varese Novara Vercelli
	S.ta Margherita Ligure	Da Camogli escluso a Moneglia inclusa	Chiavari Sestri Levante	Portofino Rapallo Lavagna Riva Trigoso Moneglia	
La Spezia		Da Moneglia esclusa alla foce del torrente Parmignola		Deiva Marina Framura Bonassola Levanto Monterosso al Mare Vernazza Rio Maggiore Porto Venere Le Grazie Lerici Foce della Magra	La Spezia Parma Cremona Reggio Emilia Modena
		Direzione marittima di Napoli			
Napoli (3)	Ischia	Isole d'Ischia		Casamicciola Forio d'Ischia Sant'Angelo	Napoli, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e di Castellammare di Stabia Caserta
	Procida	Isole di Procida e di Vivara			
	Pozzuoli	Dal Garigliano a Bagnoli escluso	Baia	Mondragone Monte di Procida Torre Gaveta	
		Da Bagnoli incluso a Portici escluso, comprese le isole di Nisida e di Capri	Capri		

(1) Con sezione distaccata ad Imperia 2ª (Oneglia). — (2) Con sezione distaccata a Vado Ligure. — (3) Con sezione staccata a Bagnoli.

Capitanerie di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
Torre del Greco		Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici		Napoli, limitatamente ai comuni di Portici - Resina - San Giorgio a Cremano e Torre del Greco Benevento
ellammare Stabia	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno			Napoli, limitatamente ai seguenti comuni: Agerola - Boscoreale - Boscotrecase - Casola di Napoli - Castellammare di Stabia - Gragnano - Lettere - Massalubrense - Meta - Piano di Sorrento - Ottaviano - Pimonte - Poggiomarino - Pompei - Sant'Agnello di Sorrento - S. Giuseppe Vesuviano - S. Antonio Abate - Sorrento - Striano - Terzigno - Torre Annunziata - Vico Equense Avellino
		Dal fiume Sarno al comune di Positano escluso	Meta Sorrento	Vico Equense Piano di Sorrento Massalubrense	
Salerno		Da Positano incluso al comune di Sapri incluso	Amalfi	Positano Maiori Cetara Vietri sul Mare Agropoli S. Maria di Castellabbate Acciaroli Marina di Pisciotta Palinuro Marina di Camerota Capitello Sapri	Salerno
		Direzione marittima di Bari			
Taranto		Da Nova Siri inclusa a Punta Presutto esclusa		Policoro Marina di Ginosa	Taranto Matera
Gallipoli		Da Punta Presutto inclusa a Porto Badisco esclusa		Torre S. Giovanni d'Ugento Torre Cesarea Nardò Leuca (Capo Santa Maria) Tricase Castro (Vaste)	Lecce, limitatamente ai seguenti comuni: Acquacarica - Alessano - Alezio - Alliste - Andrano - Aradeo - Arnesano - Botrugno - Carmiano - Casarano - Castrignano del Capo - Collepasso - Copertino - Corigliano d'Otranto - Corsano - Cutrofiano - Diso - Gagliano del Capo - Galatina - Galatone - Gallipoli - Giuggianello - Guagnano - Lequile - Leverano - Maglie - Matino - Melissano - Miggiano - Minervino - Monteroni - Morciano - Montesano Salentino - Muro Leccese - Nardò - Neviano - Nociglia - Ortelle - Parabita - Patù - Poggiardo - Presicce - Racale - Ruffano - Salice - Salve - Sanarica - S. Cesarea - S. Cesareo di Lecce - S. Donato di Lecce - S. Nicola - S. Pietro in Lama - Scorrano - Seclì - Sogliano Cavour - Soleto - Specchia - Spongano - Sternatia - Supersano - Surano - Taurisano - Taviano - Tiggiano - Tricase - Tuglie - Ugento - Veglie - Zollino

Capitanerie di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
Brindisi		Da Porto Badisco incluso a Fasano incluso		Otranto S. Foca di Melendugno S. Cataldo (Lecce) Casa Labate Villanova (Ostuni) Savelletri	Brindisi Lecce, limitatamente ai seguenti *comuni:* Bagnolo del Salento - Calimera - Campi Salentino - Cannole - Capranica di Lecce - Carpignano Salentino - Castrì di Lecce - Castrignano dei Greci - Cavallino - Cursi - Giurdignano - Lecce - Lizzanello - Martano - Martignano - Melendugno - Melpignano - Novoli - Otranto - Palmariggi - Squinzano - Surbo - Trepuzzi - Uggiano la Chiesa - Vernole
Bari		Da Fasano escluso a Giovinazzo escluso	Monopoli Mola di Bari	Polignano a Mare Torre a Mare Santo Spirito	Bari, limitatamente ai seguenti *comuni:* Acquaviva delle Fonti - Adelfia - Alberobello - Bari - Bitetto - Bitritto - Capurso - Casamassima - Casano delle Murge - Castellana Grotte - Cellammare - Conversano - Gioia del Colle - Locorotondo - Modugno - Mola di Bari - Monopoli - Noci - Noicattaro - Polignano a Mare - Putignano - Rutigliano - Sammichele di Bari - Sannicandro di Bari - Santeramo in Colle - Triggiano - Turi - Valenzano
Molfetta		Da Giovinazzo incluso a Trani escluso		Giovinazzo Bisceglie	Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Altamura - Andria - Barletta - Binetto - Bisceglie - Bitonto - Canosa di Puglia - Corato - Giovinazzo - Gravina di Puglia - Grumo Appula - Minervino Murge - Molfetta - Palo del Colle - Poggiorsini - Ruvo di Puglia - Spinazzola - Terlizzi - Toritto - Trani
	Barletta	Da Trani incluso a Margherita di Savoia esclusa	Trani		
Manfredonia		Da Margherita di Savoia inclusa alla foce del Saccione inclusa	Rodi Garganico	Margherita di Savoia Vieste Peschici S. Nicola - Varano Lesina Tremiti (Isole)	Foggia

Direzione marittima di Ancona

Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione sul territorio delle provincie
Pescara	Ortona	Dalla foce del Saccione escluso al fosso Petraro	Termoli Vasto	Marina di S. Vito Francavilla a Mare	L'Aquila Campobasso Chieti Pescara Teramo
		Dal fosso Petraro alla foce del Tronto esclusa	Giulianova	Silvi Roseto degli Abruzzi Tortoreto Martinsicuro (Colonnella)	

Capitanerie di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
S. Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto inclusa alla foce del Chienti esclusa		Grottammare Cupra Marittima Pedaso Porto S. Giorgio	Ascoli Piceno
Ancona		Dalla foce del Chienti alla foce del Cesano esclusa	Porto Civitanova Senigallia	Porto Recanati Numana Falconara Marittima	Macerata - Ancona Perugia
Rimini	Pesaro	Dalla foce del Cesano al torrente Tavollo	Fano	Marotta Gabicce a Mare	Forlì Pesaro
		Dal torrente Tavollo al comune di Cesenatico incluso	Cattolica Cesenatico	Riccione Bellaria Misano Adriatico	

Direzione marittima di Cagliari

Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sotto indicate
Cagliari (1)	Carloforte	Da Capo Manu incluso a Capo Altano incluso compresa l'isola di S. Pietro e isolotti viciniori	Oristano (T. Grande)	Mercceddì (Arborea)	Cagliari Nuoro, limitatamente ai seguenti comuni: Aritzo - Arzana - Atzara - Austis - Bari Sardo - Baunei - Belvi - Desulo - Elini - Escalaplano - Escolca - Esterzili - Fonni - Gadoni - Gairo - Gavoi - Genoni - Gergei - Girasole - Ilbono - Isili - Jerzu - Laconi - Lanusei - Loceri - Lotzorai - Mamoiada - Meana Sardo - Nuragus - Nurallao - Nurri - Ollolai - Ozai - Orgosolo - Orroli - Ortueri - Osini - Ovodda - Perdasdefogu - Sadali - Serri - Seui - Seulo - Sorgono - Talana - Tertenia - Teti - Tiana - Tonara - Tortolì - Triei - Ulassai - Urzulei - Ussassai - Villagrande Strisaili - Villanova Tulo
	S. Antioco	Da Capo Altano escluso a Capo Teulada escluso compresa l'isola di S. Antioco e gli isolotti viciniori	Portoscuso	Calasetta	
		Da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato incluso		Porto Budello (Teulada)	
	Arbatax	Da Capo Ferrato incluso a Capo Monte Santo incluso		Porto Corallo (Villaputzu)	
Olbia		Da Capo Monte Santo escluso a Capo Ferro escluso		Golfo Aranci Porto Cervo di Arzachena Orosei Siniscola Cala Gonone (Dorgali)	Nuoro, limitatamente ai seguenti comuni: Bitti - Budoni - Dorgali - Galtellì - Irgoli - Loculi - Lodé - Lula - Nuoro - Oliena - Onai - Onifai - Oniferi - Orani - Orose - Oretelli - Orune - Osidda - Ottana - Posada - San Teodoro - Sarule - Siniscola - Torpé
	La Maddalena	Da Capo Ferro incluso a Capo Testa incluso, compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti		Palau Santa Teresa di Gallura	Sassari, limitatamente ai seguenti comuni: Ala dei Sardi - Anela - Arzachena - Benetutti - Berchidda - Bono - Bottidda - Buddusò - Burgos - Bultei - Calangianus - Esporlatu - Illorai - La Maddalena - Luogosanto - Luras - Monti - Nule - Olbia - Oschiri - Palau - Pattada - Santa Teresa di Gallura - Tempio Pausania

(1) Con sezione staccata a Sarroch.

Capitanerie di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provinci sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
Porto Torres		Da Capo Testa escluso a Capo Falcone escluso, compresa l'isola dell'Asinara		Castelsardo Stintino	Sassari, limitatamente ai guenti comuni: Aggius · ghero - Ardana - Bana Bessude - Bonnanaro - norva - Bortigiadas - rutta - Bulzi - Cargegl Castelsardo - Chemeru Chiaramonti - Codror nus - Cossoine - Florin Giave - Ittireddu - Itti Laerru - Mara - Mart Monteleone - Rocca Doi Mores - Muros - Nugh di S. Nicolò - Nulvi - medo - Osilo - Ossi - C ri - Padria - Perfugas - F ghe - Porto Torres - Pc maggiore - Putificari - mana - San Francescc Aglientu - Sassari - Sed Semestene - Sennori - ligo - Sorso - Thiesi - si - Torralba - Trinità gultu - Vignola - Tula - - Usini - Valledoria - V nova Monteleone
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a Capo Mannu escluso		S. Nicolò dell'Argentiera Porto Conte (Fertilia) Bosa	Nuoro, limitatamente ai guenti comuni: Birori - lotona - Borore - Bort - Bosa - Cugiieri - Dual Flussio - Lei - Macom Magomadas - Modolo - M tresta - Noragugume - gama - Scano di Mont ro - Sennariolo - Silan Sindia - Suni - Tinnu Tresnuraghes
		Direzione marittima di Catania			
Messina	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi (isole) Salina (isola) Canneto Panarea (isola) Stromboli (isola)	Messina
	Milazzo	Dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente Gallo		Castel di Tusa S. Stefano di Camastra S. Agata di Militello Capo di Orlando Gioiosa Marea Patti Marina Oliveri Spadafora	
		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara		Torre di Faro Alì Terme S. Teresa di Riva Letojanni Giardini	
Catania	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso			Enna Catania, esclusi i comun Palagonia - Scordia - . tello in Val di Catan Grammichele - Licodia bea - Vizzini - Mineo
		Ad Acireale incluso alla foce del fiume Simeto		Pozzillo S. Maria la Scala Aci Castello Ognina	

Capitanerie di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Catania, limitatamente ai comuni di Palagonia - Scordia - Militello in Val di Catania - Grammichele - Licodia Eubea - Vizzini - Mineo
Siracusa		Dal faro della penisola di Magnisi alla foce del fiume Dirillo	Pozzallo	Avola Marzamemi (Pachino) Portopalo Donnalucata (Scicli) Marina di Ragusa Scoglitti (Vittoria)	Siracusa, esclusi i comuni di Augusta - Buccheri - Ferla - Francofonte - Carlentini - Lentini - Melilli - Sortino Ragusa
		Direzione marittima di Palermo			
Porto Empedocle	Gela	Dalla foce del fiume Dirillo al foce del torrente Canticaglione inclusa			Agrigento Caltanissetta
	Licata	Dalla foce del torrente Canticaglione escluso a Palma di Montechiaro inclusa		Marina di Palma di Montechiaro	
		Da Palma di Montechiaro esclusa alla foce del fiume Belice, comprese le isole di Lampedusa e Linosa	Sciacca Lampedusa (isola)	Siculiana Marina Porto Palo di Menfi Linosa (isola)	
Mazara del Vallo		Dalla foce del fiume Belice a Punta Torrazza		Marinella	Trapani, limitatamente ai comuni di Campobello di Mazara - Castelvetrano - Gibellina - Mazara del Vallo - Partanna - Poggioreale - Salaparuta - Salemi - S. Ninfa - Vita
Trapani	Marsala	Da Punta Torrazza alla foce del torrente Birgi			Trapani, esclusi i comuni di: Campobello di Mazara - Castelvetrano - Gibellina - Mazara del Vallo - Partanna - Poggioreale - Salaparuta - Salemi - Santa Ninfa - Vita
		Dalla foce del torrente Birgi al limite del comune di Balestrate escluso, comprese le isole Egadi e l'isola di Pantelleria	Pantelleria	Favignana (isola) Marettimo (isola) Levanzo (isola) Bonagia - S. Vito lo Capo - Castellamare del Golfo	
Palermo		Da Balestrate incluso a Sant'Elia escluso		Balestrate Terrasini Isola delle Femmine Mondello Ustica (isola)	Palermo
	Termini Imerese	Da Sant'Elia incluso alla foce del fiume Pollina		Porticello (Solanto) Trabia Cefalù	

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976.

Nomina del rappresentante del Governo nella regione sarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale per la Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme relative al rappresentante del Governo nella regione sarda;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre successivo, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 371, concernente la nomina del prefetto di 1ª classe dott. Giuseppe D'Urso a rappresentante del Governo nella suindicata regione;

Ritenuto che — a seguito del collocamento a riposo del funzionario predetto — occorre provvedere alla nomina del nuovo rappresentante del Governo nella regione sarda;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre c.a., con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Enrico Marongiu è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, a decorrere dal 1° dicembre 1976, l'incarico di rappresentante del Governo nella regione sarda;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1976 il prefetto di 1ª classe dott. Enrico Marongiu è nominato rappresentante del Governo nella regione sarda, in sostituzione del dott. Giuseppe D'Urso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 226

(3909)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Nuova Immi, in Pavia, stabilimento di Copiano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Immi, con sede in Pavia, stabilimento di Copiano (Pavia), con effetto dal 28 aprile 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Nuova Immi, con sede in Pavia, stabilimento di Copiano (Pavia), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4018)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. CGS Istrumenti di misura, con sede e stabilimento in Monza, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. CGS Istrumenti di misura con sede e stabilimento a Monza (Milano), con effetto dal 5 maggio 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. CGS Istrumenti di misura, con sede e stabilimento a Monza (Milano), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4019)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Irt-Firt, stabilimento di Milano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Irf-Firt, stabilimento di Milano con effetto dal 15 settembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Irt-Firt, stabilimento di Milano, azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4017)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Riconoscimento nei confronti della ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena e Valdobbiadene, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena (Belluno) e Valdobbiadene (Treviso), con effetto dal 15 settembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena (Belluno) e Valdobbiadene (Treviso), azienda con più di cinquecento di-

pendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4016)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Supertec S.p.a., stabilimento di Leinì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Supertec S.p.a. Stabilimento di Leinì (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Supertec S.p.a. Stabilimento di Leinì (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 dicembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4009)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.

Istituzione di un vice consolato di seconda categoria in Dubai (Emirati arabi uniti).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Dubai (Emirati arabi uniti) un vice consolato di seconda categoria, alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Kuwait e con circoscrizione estesa al territorio dello Stato (Emirati di: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras el-Khaimah, Fujairah, Ajman, Umm el-Qaiwain).

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 434 *Esteri, foglio n.* 89

(3846)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e, in particolare, l'art. 2 di detta legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e, le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, n. 500;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dei partecipanti all'Istituto di credito fondiario della Liguria in data 19 dicembre 1975 e 15 ottobre 1976, nonché la delibera del presidente dell'Istituto in data 26 maggio 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1977;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 9 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria — ente morale con sede in Genova, esercente il credito fondiario — secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA LIGURIA, ENTE MORALE IN GENOVA.

Art. 1. — In conformità all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, esercente il credito fondiario ed edilizio, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente gestione, contabilità e bilancio distinti.

La sezione viene denominata «Istituto di credito fondiario della Liguria, sezione opere pubbliche» ed ha sede in Genova presso l'Istituto. La sezione può operare nelle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Art. 2. — Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi sede nella zona di competenza, nonché a favore di consorzi, aziende autonome e società dagli enti stessi costituiti o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, nonché infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella zona di competenza, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relativi a opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3. — I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità, le garanzie ed i limiti previsti dalle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1958, n. 238 e nel decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. L'emissione di obbligazioni della sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e dalle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

Art. 4. — Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dalla riserva.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire due miliardi assegnata dall'Istituto di credito fondiario della Liguria.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Art. 9. — In conformità al disposto degli articoli 16 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, gli utili netti di ciascun esercizio saranno assegnati nel modo seguente:

a) il 10 per cento (dieci per cento) al fondo di riserva ordinaria fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

b) il residuo, entro il limite del 6 per cento (sei per cento) del fondo di dotazione, all'Istituto di credito fondiario della Liguria a rimunerazione del fondo stesso;

c) l'eventuale ulteriore residuo: andrà per metà, in aumento del fondo di riserva ordinaria, per l'altra metà, resterà a disposizione della assemblea dei partecipanti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(3609)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4012)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tredici-Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Tredici-Geri di Abbiategrasso (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tredici-Geri di Abbiategrasso (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4006)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1977.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega international, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mega international di Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1975, 19 maggio 1975, 6 dicembre 1975, 4 marzo 1976 e 4 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega international di Faenza (Ravenna), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4014)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, in Mordano, stabilimento in Sassuolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, con sede legale a Mordano (Bologna) e stabilimento a Sassuolo (Modena) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, con sede legale a Mordano (Bologna) e stabilimento a Sassuolo (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4007)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1974, 7 febbraio 1974, 31 maggio 1974, 16 luglio 1974, 9 novembre 1974, 5 febbraio 1975, 28 aprile 1975, 15 gennaio 1976 e 5 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, è prolungata a trentanove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4013)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo (Trento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrerre dal 1° settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4011)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattro-Geri, in San Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Quattro-Geri, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattro-Geri, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4010)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Forgialluminio Piave, in Pedavena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Forgialluminio Piave, con sede in Pedavena (Belluno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Forgialluminio Piave, con sede in Pedavena (Belluno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 agosto 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4004)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Superga, in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Superga, con sede in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino e Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Superga, con sede in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4005)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate, in Vibo Valentia Marina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. O.M.A. Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.A. Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4008)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota n. 8831 del 9 settembre 1976 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Torino, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Scollica comm. Gino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Piovano geom. Arturo, rappresentante del genio civile;

Salza geom. Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Fornasari dott. Ezio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Boarino Giancarlo, Savio Remo, Marengo Luciano, Fiammotto Arnaldo, Caldarola Salvatore, Toselli Vittorio e Vinci Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Baro dott. Aldo, Fassio dott. Pietro, Bijno professor Roberto e Notarrigo Salvatore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Albertino p. a. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3648)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italcommerce S.p.a., in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Italcommerce S.p.a., in Reggio Emilia, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 19.139.345 di cui ai modelli *B*-Import n. 5154954 e n. 5154981 rilasciati in data 29 settembre 1975 e 24 ottobre 1975 dalla Banca commerciale italiana di Reggio Emilia, per l'importazione di due partite di lampadine di origine e provenienza URSS;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Reggio Emilia il 20 febbraio 1976, con un ritardo, quindi, di tre-quattro mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 681393 del 10 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 23 agosto 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il tardivo ottenimento della prescritta « dichiarazione d'importazione » è dipeso dalla scarsa diligenza della ditta in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italcommerce S.p.a., in Reggio Emilia, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Reggio Emilia, nella misura del 5 % di Lit. 19.139.345, di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3667)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Sostituzione di un componente e del segretario del comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto il proprio decreto, datato 19 ottobre 1974, con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale di coordinamento, per la durata di un triennio;

Vista la nota in data 8 febbraio 1977, prot. n. A.G.1991, con la quale l'ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.) ha designato, quale proprio rappresentante in seno al comitato centrale sopra menzionato, il dirigente superiore dott. Raffaele Di Lorenzo, in sostituzione del comm. geom. Vittorino Belpoliti, il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico per motivi di salute;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del segretario del predetto comitato dott.ssa Anna Maria de Rinaldis, in atto impossibilitata per motivi di salute a svolgere detto incarico, con altro funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dirigente superiore dott. Raffaele Di Lorenzo è nominato componente del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, quale rappresentante dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.), in sostituzione del comm. geom. Vittorino Belpoliti.

Il consigliere dott. Vincenzo Vanacore dell'Amministrazione centrale delle finanze è nominato segretario del predetto comitato centrale in sostituzione della dott.ssa Anna Maria de Rinaldis.

Art. 2.

Le nomine di cui al precedente art. 1 decorrono dalla data del presente decreto ed hanno effetto fino alla durata in carica dell'anzidetto comitato centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(3810)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Technedil - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per l'edilizia sociale e le opere pubbliche », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Technedil - Salo-

ne nazionale delle attrezzature e dei materiali per l'edilizia sociale e le opere pubbliche », che avrà luogo a Napoli dal 22 giugno al 3 luglio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 marzo 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3685)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XX Fiera internazionale della casa », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XX Fiera internazionale della casa », che avrà luogo a Napoli dal 22 giugno al 3 luglio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 marzo 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3684)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVIII Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVIII Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 6 al 21 agosto 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 marzo 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3683)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.

Proroga del termine di entrata in vigore del decreto ministeriale 21 marzo 1977 recante modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1977 col quale, in relazione alla opportunità di adottare, nei limiti consentiti dalla direttiva del consiglio delle Comunità europee del 23 ottobre 1962 e successive modificazioni, misure cautelative nell'impiego del colorante « E 123 amaranto », è stato disposto, a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale*, il divieto di commercializzazione e di distribuzione per il consumo degli alimenti colorati con la sostanza « E 123 amaranto », fatta eccezione per il caviale e i succedanei del caviale;

Ritenuto che il suindicato termine di quindici giorni si palesa obiettivamente insufficiente a consentire l'effettiva e generale applicazione del divieto, tenuto anche conto della estrema capillarità della rete di distribuzione dei prodotti colpiti dal divieto stesso;

Ravvisata, pertanto, la necessità di differire per un periodo di giorni quaranta l'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale 21 marzo 1977 recante modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1977;

Decreta:

Il termine di entrata in vigore del decreto ministeriale 21 marzo 1977, specificato nelle premesse, è differito al 30 maggio 1977.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4191)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di consolidamento tra la Repubblica italiana e il Consiglio esecutivo della Repubblica dello Zaire, firmato a Roma il 5 marzo 1977.

Il 5 marzo 1977 è entrato in vigore l'accordo di consolidamento tra la Repubblica italiana e il Consiglio esecutivo della Repubblica dello Zaire, firmato a Roma il 5 marzo 1977.

(3692)

Entrata in vigore della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.

Il 15 febbraio 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 5 maggio 1976, n. 425, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1976, ha avuto luogo a Varsavia lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973. In conformità dell'art. 56 la convenzione stessa entrerà in vigore il 17 marzo 1977.

(3693)

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973.

Il 15 febbraio 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 5 maggio 1976, n. 402, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976, è stato effettuato a Varsavia lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973.
In conformità dell'art. 3 l'accordo stesso è entrato in vigore il 15 febbraio 1977.

(3694)

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tecnica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica unita di Tanzania, con protocollo addizionale, firmato a Dar es Salaam il 7 febbraio 1977.

Il 7 febbraio 1977 è entrato in vigore l'accordo di cooperazione tecnica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica unita di Tanzania, con protocollo addizionale, firmato a Dar es Salaam il 7 febbraio 1977.

(3695)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1976-77

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 280 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1976-77, di cui alla delibera adottata in data 13 settembre 1976 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(3691)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % Garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 maggio 1977 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1977:

1) 5 % s.s. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 3.210 titoli di L. 50.000
» 1.628 titoli di » 250.000
» 13.733 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.434.000.000.

2) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. DICIOTTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 119 titoli di » 500.000
» 63 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 125.650.000.

3) 6 % S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 10 titoli di » 500.000
» 1.207 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.215.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 78 titoli di L. 500.000
» 336 titoli di » 1.000.000
» 103 titoli di » 5.000.000
» 77 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.660.000.000.

4) 6 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 2.025 titoli di L. 50 000
» 605 titoli di » 250.000
» 937 titoli di » 500.000
» 1.862 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.583.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 1 255 titoli di L. 50.000
» 2.280 titoli di » 100.000
» 735 titoli di » 250.000
» 2.235 titoli di » 500.000
» 5.446 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.038.000 000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.185 titoli di L. 50.000
» 2.580 titoli di 4 100.000
» 769 titoli di » 250.000
» 2.101 titoli di » 500.000
» 7.384 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.944.000.000.

5) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	46 titoli di L.	50.000
»	14 titoli di »	100.000
»	29 titoli di »	500.000
»	23 titoli di »	1.000.000
»	2 titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 51.200.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n.	7 titoli di L.	50.000
»	5 titoli di »	250.000
»	28 titoli di »	500.000
»	21 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 36.600.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n.	5 titoli di L.	500.000
»	12 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 14.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n.	4 titoli di L.	50.000
»	4 titoli di »	250.000
»	6 titoli di »	500.000
»	40 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 44.200.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n.	5 titoli di L.	50.000
»	4 titoli di »	250.000
»	10 titoli di »	500.000
»	30 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 36.250.000.

6) 7 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.005.400.000;

Emissione seconda - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.700.000;

Emissione seconda - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.517.650.000.

7) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	9 titoli di L.	50.000
»	7 titoli di »	250.000
»	12 titoli di »	500.000
»	9 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 17.200.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n.	1 titolo di L.	50.000
»	142 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 142.050.000.

Totale generale L. 42.870.400.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(4086)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Pisa, la procura generale di Firenze con note numeri 1484 e 1255 del 23 agosto e 8 ottobre 1976, ha comunicato che ai precedenti concorsi, banditi con decreti ministeriali 15 ottobre 1975 e 11 maggio 1976, registrati alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975 e 5 luglio 1976, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 e 196 del 5 gennaio e 27 luglio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e

5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generae per gli Istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo

all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 59

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 20 aprile 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3467)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella III annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, indetto con decreto ministeriale 21 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 9 ottobre 1975, è stata pubblicata a pag. 714 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 dell'1-30 settembre 1976 (diramato il 9 aprile 1977).

(4057)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia - sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero - sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Giannico Luigi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Colombini Marino, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia che si terrà a Roma il giorno 8 luglio 1976 in sostituzione del prof. Giannico Luigi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 129

(3955)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia - sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero - sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che la dottoressa De Troia Franca Paola ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Michilli Rosario, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia che si terrà a Roma il giorno 8 luglio 1976 in sostituzione della dottoressa De Troia Franca Paola, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 128

(3956)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria - sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero - sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Sereni Fabio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Gentili Augusto, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Pisa, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria che si terrà a Roma il giorno 16 novembre 1976 in sostituzione del prof. Sereni Fabio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 137

(3951)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rossano (Cosenza).

(4043)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(4044)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771060)